

Circolare n°2 del 24/01/2024 – Legge di Bilancio 2024

Gentili Clienti,

con la presente Circolare proponiamo una sintesi delle principali misure fiscali e degli aiuti previsti in favore delle imprese disciplinati dalla **Legge del 30 dicembre 2023, n. 213, c.d. Legge di Bilancio 2024**.

Le nuove norme introdotte saranno trattate secondo l'ordine dei commi della Legge ed in forma sintetica, rinviando a specifici approfondimenti su temi di interesse generale ove necessario.

LEGGE DI BILANCIO 2024	COMMA
1. Fondo garanzia mutui prima casa	Da 7 a 13
2. Welfare aziendale	16 - 17
3. Imposta sostitutiva premi di produttività	18
4. Plastic tax e sugar tax	44
5. Variazione aliquote IVA per alcuni beni	45 - 46
6. Rivalutazione terreni e partecipazioni	52 - 53
7. Cessione di beni a turisti extra-Ue senza IVA	77
8. Rottamazione del magazzino	78 - 85
9. Ritenuta bonifici spese di recupero patrimonio edilizio / riqualificazione energetica	88
10. Ritenuta alla fonte agenti di assicurazione	89 - 90
11. IVIE e IVAFE	91
12. Diritti reali di godimento e cessione metalli preziosi	92
13. Limiti alla compensazione con modello F24	94 - 95
14. Dichiarazione di cessazione dell'attività	99
15. Assicurazione rischi catastrofali	101 - 111
16. Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)	142 - 155

1. FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

Viene prevista la proroga al 31 dicembre 2024 del fondo di garanzia all'80% per i seguenti soggetti che richiedono un mutuo superiore all'80% del prezzo di acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori:

- Giovani coppie coniugate, o, in alternativa, conviventi *more uxorio* che abbiano costituito un nucleo da almeno due anni;
- Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- Conduttori di alloggi di proprietà di IACP;
- In ogni caso, giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età.

La garanzia viene concessa a condizione che i soggetti coinvolti abbiano un ISEE inferiore a 40.000 euro.

Per il solo anno 2024, vengono inclusi tra le categorie aventi priorità per l'accesso al fondo:

- I nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro;
- I nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a 45.000 euro;
- I nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a 50.000 euro.

Nel caso in cui l'importo del finanziamento concesso dovesse essere superiore all'80% del prezzo di acquisto dell'immobile comprensivo degli oneri accessori, per le domande presentate tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2024, la misura massima della garanzia del fondo varia in funzione della grandezza del nucleo familiare:

- Per i nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro, la garanzia spetta per l'80%;
- Per i nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a 45.000 euro, la garanzia spetta per l'85%;
- Per i nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a 50.000 euro, la garanzia spetta per il 90%.

Per l'anno 2024, la garanzia del Fondo rimane operativa anche in caso di surroga del mutuo originario che abbia condizioni economiche invariate o migliorative di quelle originariamente previste.

2. WELFARE AZIENDALE

Per il 2024 non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente entro il limite massimo di 1.000 euro:

- Il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- Le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, gas, energia), dell'affitto della prima casa o degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite viene esteso a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico; l'innalzamento del limite è concesso previa richiesta al datore di lavoro riportante l'indicazione del codice fiscale dei figli a carico.

3. IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITA'

Viene confermata per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato. L'imposta sostitutiva si applica ai premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di 3.000 euro. I soggetti coinvolti sono i titolari di redditi da lavoro dipendente del settore privato non superiori a 80.000 euro.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

4. PLASTIC E SUGAR TAX

Viene posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della *plastic tax* e della *sugar tax*, istituite in origine dalla Legge di Bilancio 2020 e illustrate nella [Circolare di Studio n°2 del 06/02/2020](#).

5. VARIAZIONI ALIQUOTE IVA SU ALCUNI BENI

Torna ad applicarsi l'aliquota IVA del 10%, in luogo del 5% previsto per il 2023, ai seguenti beni:

- prodotti assorbenti e i tamponi per la protezione dell'igiene femminile;
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, e altre preparazioni alimentari, condizionati per la vendita al minuto;
- estratti di malto;
- pannolini per i bambini.

L'aliquota IVA applicabile torna ad essere del 22% per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Infine, per i mesi di gennaio e febbraio 2024, si applicherà l'aliquota IVA del 10% sulla cessione dei pellet, in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%.

6. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene riproposto anche per l'anno 2024 l'opportunità di rivalutazione di terreni e partecipazioni, ossia assumendo, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, il valore normale di tali beni in luogo del loro costo o valore di acquisto, a condizione che essi siano posseduti al 1° gennaio 2024. In questo caso, la rivalutazione avrà luogo attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16%, rateizzabile in massimo 3 rate annuali di pari importo a partire dal 30 giugno 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Entro il 30 giugno 2024 dovrà essere redatta e asseverata la perizia di stima.

Possono accedere alla rivalutazione:

- le persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
- le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate;
- gli enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
- i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

7. CESSIONE DI BENI A TURISTI EXTRA-UE SENZA IVA

Dal 1° febbraio 2024 viene ridotto a 70 euro IVA compresa (in precedenza 154,94 euro) il valore minimo unitario dei beni ai quali è possibile applicare la disciplina relativa alle cessioni effettuate nei confronti di privati extraUE contenuta nell'art. 38-quater del DPR n.633/72.

Tale norma dispone che tali soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'imposta ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta, a condizione che:

- sia un soggetto "privato" domiciliato e/o residente in uno Stato extraUE;
- i beni acquistati siano destinati all'uso personale e/o familiare;
- i beni siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione.

8. ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

Gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali hanno la possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, a fronte del pagamento dell'IVA e di una imposta sostitutiva, per il solo periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

In particolare, l'adeguamento delle rimanenze può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- Eliminazione delle esistenze iniziali, per quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: tale metodo comporta il pagamento dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media per l'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività. L'adeguamento comporta, inoltre, il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al 18% applicata alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate in precedenza ed il valore eliminato.
- Registrazione delle esistenze iniziali che sono state omesse precedentemente: tale metodo, invece, comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al 18% applicata al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta suddetto, e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

9. RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO/RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Viene previsto, a partire dal 01/03/2024, l'aumento dall'8% all'11% della ritenuta che, banche e Poste, sono tenute ad operare all'atto di accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali si intende beneficiare della relativa detrazione.

10. RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE

Viene prevista la soppressione dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per le provvigioni percepite da:

- agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Pertanto, anche per tali provvigioni, a partire dal giorno 1° aprile 2024 sarà applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente/preponente/mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

11. IVIE E IVAFE

Viene previsto un aumento dallo 0,76% all'1,06% dell'aliquota IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero).

Per l'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero), invece, l'aliquota ordinaria viene elevata al 4 per mille in caso di detenzione di tali attività in territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.

12. DIRITTI REALI DI GODIMENTO E CESSIONE METALLI PREZIOSI

Viene ampliato il novero dei soggetti rientranti nella categoria dei redditi diversi includendovi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto su immobili, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, uso, servitù e superficie).

Viene previsto che la plusvalenza derivante da cessione di metalli preziosi, in mancanza della relativa documentazione di acquisto, è determinata in misura pari al corrispettivo di cessione e non più in misura pari al 25 per cento del corrispettivo di cessione.

13. LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CON MODELLO F24

A decorrere dal 1° luglio 2024 sono previste nuove limitazioni all'utilizzo delle compensazioni fiscali tramite modello F24 per i contribuenti che hanno debiti superiori a 100.000 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, il cui termine di pagamento sia scaduto.

Il nuovo divieto di compensazione si applica alle compensazioni "orizzontali" che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF) e non alle compensazioni "verticali", riguardanti la medesima imposta (es. credito IVA con IVA a debito). Inoltre, sembra che la restrizione interessi anche la compensazione di tutti i crediti d'imposta agevolativi, nonché i crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi ceduti.

Il divieto si applica a condizione che vi sia stato l'affidamento all'Agente della Riscossione; pertanto, non inibiscono la compensazione i debiti fiscali non iscritti a ruolo, come le comunicazioni bonarie, gli avvisi di liquidazione, gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta o gli accertamenti non esecutivi.

Il blocco alla compensazione cessa esclusivamente dal momento in cui tutte le somme dovute sono integralmente corrisposte dal contribuente.

Si tratta di una norma di portata decisamente più ampia rispetto al divieto di compensazione ex art. 31 del DL 78/2010, vigente fino al 30/06/2024 e riguardante i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro.

Al riguardo, si precisa inoltre che la lettera della norma fa propendere per il fatto che il divieto di compensazione sia assoluto e dovrebbe trovare applicazione anche per la parte dei crediti eventualmente eccedenti gli importi iscritti a ruolo.

In altri termini, secondo la disciplina in vigore a partire dal 01/07/2024, un'iscrizione a ruolo ad esempio pari a 100.000 euro sembra vietare tout court la compensazione. Pertanto, se il contribuente disponesse di un credito di 300.000 euro, non potrebbe procedere alla compensazione per l'eccedenza per 200.000 euro.

In un caso come quello descritto, a parziale rimedio, si potrebbe, a nostro parere, al fine di rimuovere il blocco alla compensazione, procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti riguardanti le stesse imposte, secondo quanto previsto ex art. 31 del DL 78/2010; tale rimedio non parrebbe però applicabile qualora i crediti compensabili fossero relativi ad agevolazioni, bonus edilizi o di carattere previdenziale.

Anche, al fine di monitorare l'applicazione della nuova norma viene, inoltre, esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" e "F24 intermediari"), per la presentazione dei modelli F24 contenenti le compensazioni anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

In considerazione della portata della materia, si attendono indicazioni precise da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

14. DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Viene previsto un rafforzamento dei controlli preventivi relativi all'attribuzione del numero di partita IVA, estendendo l'obbligo di presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro, anche ai contribuenti che decidono di cessare autonomamente la partita IVA e di riaprirne un'altra nei dodici mesi antecedenti all'emanazione del provvedimento dell'Ufficio che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della precedente partita IVA.

15. ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

Viene stabilito che le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese devono stipulare entro il 31 dicembre 2024 polizze assicurative a copertura dei danni ai beni ¹ causati da calamità naturali ed eventi catastrofici (i.e. alluvioni, sismi, trombe d'aria, frane, ecc.). Si precisa che il rispetto del predetto obbligo è importante in quanto costituisce elemento discriminante nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Rimangono esclusi dal novero dei soggetti obbligati all'assicurazione gli imprenditori agricoli per i quali è stato istituito un *"Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità"*.

16. INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)

Il nuovo regime dell'istituto dell'indennità ISCRO ² strutturalmente in vigore a partire dal 2024 presenta delle novità rispetto a quello sperimentale introdotto per il triennio 2021-2023.

L'indennità, erogata dall'INPS, è riconosciuta ai beneficiari che:

- abbiano prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti (in luogo della riduzione del 50 per cento prevista dal previgente regime sperimentale);
- abbiano dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro (nel regime sperimentale il limite di reddito era pari a 8.150 euro).

Diversamente da quanto previsto dal regime sperimentale si stabilisce che l'indennità ISCRO concorre, dal punto di vista fiscale, alla formazione del reddito. Resta immutato l'importo del sostegno che va da 250 a 800 euro per sei mensilità.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

¹ di cui all'art. 2424, comma 1, C.c.

² L'indennità ISCRO è un sostegno al reddito dei professionisti non iscritti agli albi e agli ordini professionali.